

Corso per gestori della crisi da sovraindebitamento
a fronte delle novità introdotte dal CCII

I soci illimitatamente responsabili. I garanti.

Marzo 2023

Prof.ssa Avv. Mia Callegari

Professoressa Ordinaria Diritto Commerciale

Dipartimento Giurisprudenza UNITO

Studio Legale Associato Fenoglio Callegari

mia.callegari@studiolegalefenoglio.it

FONTI

- Legge 27 gennaio 2012 n.3 *Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*, modificata dalla legge 18 dicembre 2020 n.176 (conv. d.l. n.137/20)
 - > *introduzione di significative innovazioni (accesso del socio a procedure per debiti estranei alla composizione della crisi; estensione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e della liquidazione della società anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; accesso alla procedura familiare)* poi recepite e trasferite nel
- Codice della crisi artt. 2, comma 1 lett.e), 65, 74 e 268
(in part. L. 17 giugno 2022, n.83)

Focus: il cd. Doppio Binario

Perché prevedere un
trattamento diverso
per il debitore
persona fisica o
impresa non fallibile ?

Fresh start ?

Principio di
responsabilità
patrimoniale
(art. 2740 c.c.)

1)

Il socio illimitatamente
responsabile può accedere alle
procedure da sovraindebitamento
per debiti estranei a quelli sociali?

ANTE RIFORMA 2020

NO

L'art. 6 limitava l'applicazione della legge 3/2012 alle «*alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali*»

> *Inammissibilità della domanda (art. 7, comma 2, lett.a)*

Visto che il socio illimitatamente responsabile è fallibile *ex art. 147 L.F.* in caso di fallimento della società

> non può accedere alla L. n. 3/2012.

La prevalente giurisprudenza *ante riforma* escludeva dalla procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili di società di persone fallibili, ancorché detti soggetti non fossero imprenditori e subissero la declaratoria di fallimento soltanto in estensione ai sensi dell'art. 147 l. fall.

Tribunale di Milano, 18.08.2016, n. 38: «Non può essere sottoposto a una delle procedure della legge n. 3/2012 il socio illimitatamente responsabile di una società di persone poiché quest'ultimo è assoggettabile al fallimento ex art. 147 l.fall. Il socio illimitatamente responsabile non rientra infatti tra i soggetti di cui all'art. 7 della L. n. 3/2012, secondo il quale il debitore può accedere al sovraindebitamento solo se non risulta assoggettabile ad altre procedure concorsuali quali appunto il fallimento in estensione.»

Tribunale di Milano, 26.07.2016: «Il socio illimitatamente responsabile di società di persone, in quanto assoggettabile al fallimento in estensione ex art. 147 l.fall., non rientra tra i soggetti che possono accedere alla procedura di sovraindebitamento».

Inammissibilità di
accesso alle procedure
di sovraindebitamento
per il socio
illimitatamente
responsabile di società
di persone anche se la
società non è fallibile

POSSIBILITA' DI RISTRUTTURARE I DEBITI PERSONALI E SOCIALI SOLO A SEGUITO DELL'ESTINZIONE DELLA SOCIETA'

Se invece la società dovesse sopravvivere alla procedura di sovraindebitamento, o se, al contrario, non si determinasse per l'accesso ad accordo o liquidazione da sovraindebitamento in proprio, o, ancora, si trovasse in buone condizioni patrimoniali e finanziarie e quindi non vi fosse la condizione oggettiva, la realizzazione della procedura concorsuale personale del socio troverebbe un ostacolo insormontabile nella persistenza della destinazione in società di una parte del suo patrimonio

(PASQUARIELLO, *"L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa"*, in *Il Fallimento*, 2 febbraio 2017).

La riforma della
definizione di
«CONSUMATORE»:
art. 6 comma 2
L.3/2012 > art. 2
comma 1 lett. E)
CCII

«**PERSONA FISICA** che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta,

anche se SOCIA di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (S.N.C.), IV (S.A.S.) e VI (S.A.P.A.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali».

SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. = CONSUMATORE

A seguito della riforma, il socio illimitatamente responsabile di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. È CONSUMATORE a tutti gli effetti e

PUO' pacificamente accedere alle procedure di sovraindebitamento IN PROPRIO


a condizione che il socio intenda definire la propria situazione debitoria personale, estranea a quella sociale e non riconducibile ad attività imprenditoriale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Ma va chiarito
che:

Deve trattarsi di una PERSONA FISICA

Può accedere anche al CONCORDATO MINORE, da cui è escluso il «mero» consumatore ex art. 2 comma 1 lett.e), ovvero la PERSONA FISICA che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta

L'attuale NOZIONE DI CONSUMATORE pone fine alla contrapposizione dottrinale e giurisprudenziale tra quanti interpretano la locuzione "assoggettati o assoggettabili" a procedure diverse da quelle previste dalla l. n. 3/2012 nel senso dell'esclusione di tutti coloro che non solo sono assoggettati in concreto ad una procedura concorsuale *altra* ma anche a coloro che per la loro posizione possono essere coinvolti nelle stesse (e quindi appunto i soci fallibili per estensione), e quanti invece ammettono l'accesso per detti soci, se non già coinvolti nella procedura liquidatoria, in quanto assoggettabili al fallimento non perché imprenditori ma solo a causa della relazione di corresponsabilità con l'ente collettivo.



- Secondo la disciplina vigente, il socio illimitatamente responsabile può accedere al piano del consumatore o all'accordo per la ristrutturazione unicamente dei suoi debiti di natura privata lasciando in pregiudicati quelli derivanti dalla responsabilità sussidiaria – eventuale - per i debiti della società (art. 2291 c.c.).

- La scelta del socio si giustifica sulla base della libera disponibilità del suo patrimonio:

- può anche decidere di utilizzarlo per intero per la ristrutturazione dei debiti consumeristici, purché sia in grado di dimostrare al giudice che nel momento in cui ha avviato la procedura la situazione economica e finanziaria della società era tale da assicurare il soddisfacimento dei debiti in quel momento sussistenti; né ai creditori sociali sarebbe consentito contestare l'omologazione, mancando l'elemento dell'attualità del pericolo di inadempimento dell'obbligazione sociale per la quale il socio ha una responsabilità solo sussidiaria.

Orientamenti
anticipatori della
scelta legislativa

```
graph LR; A((Orientamenti anticipatori della scelta legislativa)) --> B(DOTTRINA: Fabiani, Di Marzio, Pasquariello); A --> C(GIURISPRUDENZA: Trib. Milano, 18 agosto 2016, Trib. Prato, 16 novembre 2016, Trib. Rimini, 22 marzo 2018, Trib. di Rimini, 9 marzo 2019, Trib. Lecco, 5 gennaio 2021, Trib. Milano, 3 giugno 2021);
```

DOTTRINA:
Fabiani, Di Marzio, Pasquariello

GIURISPRUDENZA:
Trib. Milano, 18 agosto 2016,
Trib. Prato, 16 novembre 2016,
Trib. Rimini, 22 marzo 2018,
Trib. di Rimini, 9 marzo 2019,
Trib. Lecco, 5 gennaio 2021,
Trib. Milano, 3 giugno 2021

DOTTRINA

FABIANI, in *"Il diritto della crisi e dell'insolvenza"*, Torino, 2017, «*I soci illimitatamente responsabili possono, altresì, accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento parallelamente alla società che non sia sottoponibile a fallimento in ragione delle soglie dimensionali*».

DI MARZIO, in *"Codice della Crisi d'Impresa"*, Milano, 2017, sub art. 6 L. 3/2012, «*Dubbia rimane l'applicabilità della legge n.3/2012 al socio illimitatamente responsabile di società di persone. In senso affermativo sembrano militare alcune circostanze: quella per cui detto socio non fallisce in via autonoma ai sensi dell'art. 1, ma solo in estensione a mente dell'art. 147 l. fall.; quella per cui egli non ha accesso al concordato preventivo; quella infine per cui l'eventuale fallimento incide come causa di risoluzione dell'accordo eventualmente omologato (art. 12 comma 5)*».

PASQUARIELLO, *"L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa"*, in *Il Fallimento*, 2 febbraio 2017: «*mentre l'enunciazione di principio dell'art. 6 sembra voler dichiarare il potenziale ambito di applicazione della successiva normativa e, così facendo, evoca in modo ampio tutte le situazioni non coperte in generale dal diritto fallimentare, invece l'elencazione dei motivi di pronuncia di inammissibilità – all'art. 7 – prevede, sembrerebbe la più stretta circostanza che quel dato debitore, nel momento storico, non risulti contemporaneamente "soggetto" ad altra procedura concorsuale. Di qui si potrebbe tentare, nell'esasperare un contrasto o la non piena coincidenza tra art. 6 e art. 7, L. n.3/2012, di sostanzialmente assegnare prevalenza al secondo. E così ammettere che il socio, benché astrattamente "assoggettabile" a fallimento, però possa accedere a procedura di sovraindebitamento, purché non attualmente già "soggetto" a fallimento, ossia, già dichiarato fallito*».

GIURISPRUDENZA

Trib. Milano, 18 agosto 2016, *«I soci illimitatamente responsabili di una società di persone sono assoggettabili alle procedure concorsuali, a nulla rilevando che il fallimento interviene in estensione di quello sociale e non già per la qualifica di imprenditore individuale. Da ciò ne consegue che solo i soggetti non fallibili possono presentare una domanda di accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento, mentre chi è soggetto a dichiarazione di fallimento, anche se in estensione, non può percorrere tale strada».*

Trib. Prato, 16 novembre 2016: *«il socio illimitatamente responsabile di società non fallita può accedere alla liquidazione dei beni ex art. 14-ter della L. n. 3/2012, in quanto la fallibilità per estensione ex art. 147 L. Fall. non è preclusiva dell'accesso a tale procedura e, in caso di successivo fallimento, l'attivo conservato a tutela dei creditori può essere acquisito dal curatore».*

Tribunale di Milano, 3 giugno 2021

«Il dubbio se sia preclusa al socio illimitatamente responsabile, fallibile in estensione ex art. 147 L. fall., la possibilità di accedere in autonomia alle soluzioni della crisi da proprio sovraindebitamento, sorge dal tenore dell'art. 6 l. 3/2012 (che circoscrive le procedure di sovraindebitamento espressamente alle situazioni di crisi non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse, nonché dalla formulazione dell'art. 7 lett. A) che impone al giudice ai fini dell'ammissibilità della procedura, il riscontro che il debitore non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo.


L'opzione che escludeva la legittimazione alle procedure da sovraindebitamento dei soci solidalmente responsabili delle società di persone, poteva comportare la paradossale ed illogica conseguenza di escludere tale categoria di debitori dalla possibilità di conseguire l'esdebitazione. A superare il dubbio anche la riforma ex dl 13/ conv. Con L. n. 176 che ha ampliato la nozione di consumatore includendovi anche il socio di società di persone.


Tenuto conto che la riforma ex D.L. n. 137/2020 conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha ampliato la nozione di "consumatore" includendovi anche il socio di società di persone, va riconosciuta la facoltà del socio illimitatamente responsabile (nella specie di SAS), fallibile in estensione ex art. 147 L. Fall., non solo di presentare un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti extrasociali, ma anche di chiedere la liquidazione del proprio patrimonio ex art. 14-ter della L. n. 3/2012».

Tribunale Lecco, Sez. I, Sent., 05/01/2021«La condizione di ammissibilità prevista dagli artt. 14-ter, comma 1, L. n. 3 del 2012 e 7, comma 1, lett. a), inibisce il ricorso agli strumenti di composizione della crisi previsti dal Capo II della L. n. 3 del 2012 (non già all'imprenditore commerciale tout court in quanto soggetto potenzialmente fallibile ma) esclusivamente all'imprenditore commerciale che, al momento della decisione, superi in concreto le soglie di cui all'art. 1, comma 2, L.F., dato che soltanto in questo caso il debitore - per la natura dell'attività esercitata e per il superamento dei requisiti dimensionali stabiliti dalla legge - è assoggettabile a procedure concorsuali "diverse" e segnatamente alla disciplina del concorso dettata dalla legge fallimentare»

Tribunale Rimini, 27/06/2019, n. 2: «E' ammissibile l'accordo di ristrutturazione perfezionato ex art. 182-bis L.Fall. dalla società con i propri creditori con cui viene offerto non il provento dei beni sociali, che sono inesistenti, ma solo la soddisfazione nell'ambito degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento contestualmente presentati dai soci illimitatamente responsabili, collegati negozialmente all'accordo della società»

... RIEPILOGANDO...





Il socio accomandante di s.a.s. che violi il divieto di immistione ex art. 2320 c.c. diventando illimitatamente responsabile può accedere alle procedure di sovraindebitamento?

- ❖ L'art. 2 ccii fa il medesimo richiamo ai soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto espresso **dagli artt. 256 ccii e 147 l.f.** che – proprio sulla base di tale dato letterale – prevedono anche per il socio accomandante in questione l'estensione di quella che oggi viene chiamata liquidazione giudiziale.
 - ❖ Dunque, si potrebbe ipotizzare che tale categoria rientri nella nozione di «consumatore» e possa accedere al sovraindebitamento.
-

- È infatti **un principio pacifico** in dottrina e giurisprudenza che l'accomandante che abbia violato il divieto di immistione possa fallire in estensione ai sensi del primo comma dell'art. 147 l.f., atteso che la norma non distingue tra soci che siano illimitatamente responsabili "*ab origine* per contratto sociale e quelli che lo siano diventati per effetto di vicende particolari", tra cui appunto la violazione del disposto di cui all'art. 2320 c.c. In questo senso si è espressa cospicua giurisprudenza di legittimità e di merito: v., Cass., 6 dicembre 1984, n. 6429; Cass., 3 giugno 2010, n. 13468; Cass., 7 dicembre 2012, n. 22256; Cass., 3 giugno 2010, n. 13468; Trib. Mantova, 11 ottobre 2007.
- Vi sono stati, peraltro, degli orientamenti – seppur minoritari – che si sono posti **in senso dubitativo**. In dottrina si v., NIGRO, *Commento sub art. 147 l.f.*, 2007, 2180, secondo il quale dall'esame del dato letterale del 1° comma dell'art. 147 l.f. «*potrebbe derivarsi una rigorosa delimitazione della regola dell'estensione non solo alle società che istituzionalmente abbiano soci illimitatamente responsabili ma anche ai soci che istituzionalmente siano responsabili illimitatamente*». Dunque – secondo tale corrente di pensiero - dal momento che i soci accomandanti *ab origine* sono caratterizzati da una responsabilità limitata, non pare figurabile un'estensione del fallimento ex art. 147 l.f. all'accomandante responsabile illimitatamente per violazione del divieto di immistione.
- **N.B.** Sulla base dell'art. 2 CCII non rientra nella nozione di «consumatore» e, dunque, non accede al sovraindebitamento **il socio unico della s.p.a. che abbia la responsabilità illimitata**, in quanto la società in questione non figura nel dato letterale della norma.

II)

L'estensione degli effetti
dell'accordo di composizione della crisi
e della liquidazione della società
nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili

Riforma del 2020 della L. n.3/2012

ART. 7 COMMA 2 TER

«L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili».

ART. 14 ter COMMA 7 BIS

«Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili».

Il comma 2-ter dell'art. 7 per cui, con evidente richiamo alla formulazione già prevista per il concordato preventivo dall'art. 184 l. fall., *«l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili»*.

Mutua l'assetto proprio del concordato preventivo:

come nella procedura maggiore l'accordo societario è obbligatorio per tutti i creditori sociali anteriori (art. 12 comma 3 l. 3/2012) ed estende i suoi effetti ai soci, liberandoli dalle obbligazioni sociali (art. 7 comma 2-ter l. 3/2012)



Non è dunque necessaria alcuna procedura autonoma del socio illimitatamente responsabile in tutti i casi in cui questi ha maturato solo debiti sociali e non anche debiti personali significativi, ben potendo egli beneficiare degli effetti dell'accordo di composizione concluso dalla società: tale ultima procedura lo libera dai debiti sociali, mentre continuerà a rispondere ex art. 2740 c.c. verso suoi eventuali creditori particolari (Tribunale Forlì, 28 maggio 2021).



N.B. La variabile della massa attiva posta a disposizione dei creditori giocherà un ruolo decisivo nella ricerca di un equilibrio necessario tra l'interesse dei creditori a votare un accordo societario che sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (che vedrebbe inevitabilmente coinvolto anche il patrimonio del socio) e le esigenze di eventuali creditori particolari di questi al mantenimento della sua garanzia patrimoniale personale.

Disciplina del CCII

ART. 59, TERZO COMMA



«Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto».

ART. 79, QUARTO COMMA,
E ART. 117, SECONDO
COMMA



«Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili».
«Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili».


ART. 256



«La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili».

Art. 256 più nel dettaglio:

- **1)** Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.
- **2)** Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
- **3)** Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.



Disciplina del CCII

ART. 258



«La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società».

ART. 270



«Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256».

Focus: la
coesistenza di
procedure
relative a
debiti sociali e
a debiti
extrasociali

Come si coordina la procedura di esdebitazione del socio per debiti personali con la procedura avviata dalla società per definire il suo stato di crisi?

L'obiettivo (caldeggiato dalla giurisprudenza) è la soluzione unitaria della crisi idonea a definire la situazione debitoria complessiva soci/società al fine di valorizzare gli accordi che portano a una composizione globale della crisi delle società di persone, evitando situazioni paradossali di società indebitate con soci esdebitati

In caso di omesso accesso a titolo personale a procedure di sovraindebitamento da parte del socio illimitatamente responsabile ... La società può:

- Proporre un accordo di composizione della crisi con efficacia estesa ai soci illimitatamente responsabili e con il contributo di questi in termini di apporto di beni o risorse (ipotesi in cui la situazione debitoria gravante sui soci sia in gran parte riconducibile ai soli debiti sociali > assenza di lesione per i creditori particolari;
- Proporre un accordo senza estensione degli effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, in caso di concordato minore ai sensi dell'art. 79 comma 4
 - Esdebitazione della società MA restano impregiudicate le residue ragioni dei creditori sociali verso i soci nonché dei creditori particolari di questi;
 - Impossibilità per il socio illimitatamente responsabile di accedere autonomamente a una procedura (se non decorso un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese)
 - In caso di accesso del socio a una procedura, alla proposta di accordo presentata dalla società si può affiancare una proposta di accordo in composizione tra il socio e i suoi creditori personali

III) Socio
illimitatamente
responsabile che
accede alla
procedura familiare
ex art. 66 CCII
(introdotta dall'art.
7 bis L.n.3/2012)

Art. 66 co.1 «I membri della stessa famiglia*
possono presentare un UNICO PROGETTO DI
RISOLUZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO quando:

- sono conviventi;
- il sovraindebitamento ha un'origine comune.»
- Coordinamento tra le richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, anche se le masse attive e passive rimangono distinte.
- Se uno dei familiari non è consumatore > maggiore tutela per i creditori

*Coniuge, parenti entro il IV grado e affini entro il II, parti di un'unione civile e conviventi di fatto ex l. n. 76/2016.

IV) Il fideiussore

Art. 79 co.2 (= art.11 co.3 l. 3/2012 **salvo neretto**)

Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e coobbligati in via di regresso, **salvo che sia diversamente previsto.**

Il fideiussore di una società può accedere a una procedura di sovraindebitamento?

La Corte di Giustizia Europea aveva già affrontato la tematica con l'ordinanza resa in data 19 novembre 2015 nell'abito della causa C-74/15 Tarcau contro Banca Comercială Intesa San Paolo Romania Spa

«Quanto alla questione se la persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto (...) possa essere considerata un consumatore, occorre rilevare che un siffatto contratto (...) sebbene accessorio (...), si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi del contratto principale



(...) E', dunque, in capo alle parti del contratto di garanzia che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito».

Cass. Civ., n. 16827/2016

«In presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita»

Tribunale di Ascoli Piceno, 18/05/2018

«La tutela del consumatore è da escludere quando il contratto di fideiussione è stato concluso da una persona fisica che agisce a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell'ambito della sua attività professionale»

Tribunale di Catania, 21/09/2019

«In presenza di un contratto di fideiussione è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore all'obbligazione garantita»



Tribunale di Brescia,
22 maggio 2018

«Nonostante la natura accessoria dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale, la persona fisica che presta fideiussione per le obbligazioni assunte da una società commerciale, deve essere considerata consumatore, qualora, al momento della sottoscrizione della fideiussione, non abbia collegamenti funzionali con la società stessa, quali incarichi di amministrazione o partecipazioni non trascurabili nel capitale sociale, a nulla rilevando, invece, i meri rapporti di parentela con amministratori e soci»

REVIREMENT DELLA SUPREMA CORTE

«Il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incide sul piano della qualifica dell'attività – professionale o meno – di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti lo svolgimento dell'attività professionale del terzo garante» (Cass. N. 742/2020, Cass. N. 8552/2020)

La pronuncia, inoltre
statuisce per la prima
volta che



IL RAPPORTO DI
PARENTELA
INTERCORRENTE TRA
FIDEIUSSORE E
OBBLIGATO PRINCIPALE



**NON ESCLUDE A PRIORI LA
QUALITA' DI CONSUMATORE ,
PURCHE' EMERGA CHE LA
SOTTOSCRIZIONE DELLA GARANZIA
NON SIA CONNESSA ALLO
SVOLGIMENTO DELLA SUA
ATTIVITA' PROFESISONALE OVVERO
FUNZIONALMENTE COLLEGATA
ALLA SOCIETA'.**



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

Prof.ssa Avv. Mia Callegari
Professoressa Ordinaria Diritto Commerciale
Dipartimento Giurisprudenza UNITO
Studio Legale Associato Fenoglio Callegari
mia.callegari@studiolegalefenoglio.it